REGOLAMENTO (CEE) N. 3339/75 DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1975
relativo a certe misure di urgenza riguardanti l'importazione di certi prodotti tessili originari della Repubblica di Spagna e del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/70 relativo alle misure di salvaguardia previste all'accordo tra la CEE e la Spagna (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2845/72 relativo alla misura di salvaguardia previste all'accordo tra la CEE e la Repubblica portoghese (2),

previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando che le importazioni nel Regno Unito dei fili di cotone e di certi tessuti originari della Spagna e del Portogallo, sono aumentate durante gli ultimi anni in modo improvviso e in quantità considerevoli ;

considerando che detti prodotti sono messi in vendita sul mercato a prezzi inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari di manufatti simili ;

considerando che, unite a quelle di altri paesi terzi generalmente sottomesse a limitazione, queste importazioni rappresentano una quota del mercato importante e in progressivo aumento nella regione della Comunità di cui si tratta ;

considerando che questa evoluzione è avvenuta a danno dell'industria britannica la cui produzione è diminuita notevolmente nel corso degli ultimi anni provocando di conseguenza licenziamenti di un numero importante di salariati ;

considerando che tutti questi elementi implicano uno sconvolgimento del mercato e pregiudicano gravemente i produttori comunitari ;

considerando che per queste ragioni, il governo britannico ha instaurato delle restrizioni quantitative all'importazione dei suddetti prodotti, misure che sono state notificate alla Commissione con effetto a partire dal 18 dicembre 1975 ;

considerando che appare giustificato il mantenimento di tali misure a titolo conservatorio, fino all'applicazione da parte dei paesi esportatori interessati di misure appropriate d'autolimitazione, e al più tardi fino al 30 giugno 1976,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione di fili di cotone non condizionati per la vendita al dettaglio della voce 55.05, originari della Spagna, è subordinata nel Regno Unito alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle competenti autorità di questo paese.

2. La quantità totale di prodotti per i quali le autorizzazioni d'importazione saranno rilasciate per il periodo dal 18 dicembre 1975 e fino al 30 giugno 1976, non supererà 1 413 tonnellate.

Articolo 2

1. L'importazione di fili di cotone non condizionati per la vendita al dettaglio della voce 55.05 e di tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali discontinue della voce 56.07 originari del Portogallo, è subordinata nel Regno Unito alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle competenti autorità di questo paese.

2. La quantità totale dei prodotti per i quali le autorizzazioni d'importazione saranno rilasciate per il periodo dal 18 dicembre 1975 fino al 30 giugno 1976 non supererà 2 540 tonnellate per i fili di cotone della voce 55.05 e 1 149 tonnellate per i tessuti della voce 56.07.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile al più tardi fino al 30 giugno 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1975.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 175.
(2) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 368.